



**Ordinanza numero 9 del 19-05-2020**

Reg. Pub. n. 178

**Oggetto: ORARI ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING.**

**Il Sindaco**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, contenente "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni";

VISTO in particolare il punto E), "Orari e giornate degli esercizi commerciali e di servizio, che prevede: "Al fine di consentire, nell'immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive";

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende facilitare la ripresa delle attività commerciali e attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercing interrotte dall'epidemia di Coronavirus ponendo in essere ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza;

CONSIDERATO che il sopra richiamato D.P.C.M. del 17 maggio 2020 all'art. 1 lett. dd) prevede che le attività commerciali non sospese sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni;

RITENUTO di sostenere le attività commerciali e di servizio nella messa in pratica di tutti gli accorgimenti indicati nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 e allegati, che mirano a regolamentare e scaglionare gli accessi, e che a tal fine sia necessario agevolare l'applicazione delle disposizioni derogatorie dettate dalla Regione in materia di orari, onde consentire la migliore gestione della ripresa delle attività;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del Decreto Legge 14 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge e successive modificazioni, che ha stabilito che le attività commerciali siano svolte senza il limite del

rispetto degli orari di apertura e chiusura, dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

VISTO l'art. 2 punti 5 e 6 della Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 28, a norma del quale le attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue; nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere, e l'attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni;

VISTA la Legge Regionale 30/2011 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2013;

### **DISPONE**

1. di derogare, per le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, alle limitazioni degli orari di apertura e chiusura, nonché agli obblighi di chiusura domenicale e festiva, dettati dalle vigenti disposizioni normative;
2. i negozi, le attività di somministrazione e gli esercizi commerciali possono determinare liberamente il proprio orario di apertura, senza il limite del rispetto degli orari di apertura e chiusura, e senza limitazione per le giornate festive;
3. gli orari saranno comunicati tramite affissione presso i locali dell'esercizio.

La presente ordinanza ha effetto dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020.

Il Sindaco  
F.to OPPIO PAOLO